Atleta I. C.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD SABAUDIA PALLAVOLO

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Ilaria Pietroletti (Componente)

Avv. Veronica Savarese (Componente)

****

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il 4 novembre 2020 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede con collegamento da remoto

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata a.r. del 30 giugno 2020 l'avv. Vinicio Gavazzi, in nome e per conto di Z. B., genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva dell'atleta minorenne C. I., chiedeva in via amichevole alla ASD Sabaudia Pallavolo, lo svincolo del tesseramento senza condizioni dal sodalizio per la mancata omologazione del tesseramento, per carenza della sottoscrizione del modulo di primo tesseramento come stabilito dalla Guida Pratica ;

- alcun riscontro alla missiva è stato dato dalla società sportiva;

- con ricorso datato 28 luglio 2020, la mamma dell'atleta C. I., nella qualità di esercente la responsabilità sulla figlia minore, patrocinata dall'Avv. Vinicio Gavazzi, giusta delega in calce al ricorso, adiva Codesta Commissione reiterando i motivi della messa in mora e chiedendo lo scioglimento del vincolo per nullità del tesseramento per mancata sottoscrizione con conseguente svincolo dell'atleta minorenne, libera di iscriversi e tesserarsi presso altra società affiliata FIPAV;

- la società non si è costituita in giudizio;

- alla riunione del 4 novembre 2020 avvenuta attraverso la piattaforma telematica Lifesize, vista l'emergenza sanitaria per Covid -19, presenziava per l'atleta minorenne l'avv. Vinicio Gavizza che si riportava ai propri scritti;

- il Presidente della Commissione avv. Patrizia Soldini introduceva la discussione effettuando una breve relazione al termine della quale l'avv. Gavizza insisteva nelle proprie richieste, facendo presente che ai sensi della Guida Pratica la mancata sottoscrizione del primo tesseramento tramite il modulo F da parte dell'atleta o dell'esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta minorenne costituisce infrazione disciplinare;

- la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Riguardo la richiesta di nullità / inefficacia e inesistenza del tesseramento per mancata sottoscrizione da parte dell'esercente la responsabilità

genitoriale del modulo di adesione e/o del primo tesseramento, si rammenta l'ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione secondo cui La CTA adita non è competente a decidere sulla doglianza in parola.

Infatti l'organo competente a decidere in prima istanza, relativamente ai profili di non omologabilità del tesseramento, è l'Ufficio Tesseramento mentre la CTA svolge nei casi in questione la funzione di Giudice d'Appello delle decisioni assunte dal medesimo Ufficio Tesseramento.

Nella controversia che ci occupa, parte ricorrente avrebbe dovuto preventivamente sollevare tale motivo di doglianza con apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tesseramento mentre ha proposto tale motivo di non perfezionamento del vincolo sportivo dinanzi alla CTA.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti:

respinge il ricorso proposto dall'esercente la responsabilità genitoriale dell'atleta minorenne I. C., disponendo l'incameramento della tassa versata dall'atleta.

Così deciso in Roma, 10.11.2020

Affissione all'Albo del 13.11.2020

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini